



## Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 10 del 22/01/2015

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE BRINDISI

Procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA. Comune di Mesagne.

Premesso che

Il TAR di Lecce, con sentenza n. 568/2014 ha disposto l'annullamento del provvedimento dirigenziale n. 36 del 05/07/2013 con il quale è stato espresso parere negativo in merito al giudizio di compatibilità ambientale relativo al progetto di un impianto di produzione di energia da fonte eolica denominato "Castel Favorito" da realizzarsi nel Comune di Mesagne, località "Castel Favorito", della potenza di 9,00 MW con obbligo della Provincia a dare esecuzione alla predetta sentenza;

con nota prot. n. 30798 del 19/05/2014 questo Servizio comunicava il riavvio del procedimento finalizzato all'ottenimento della pronuncia di compatibilità ambientale per l'impianto di cui in oggetto e convocava per il giorno 05 giugno 2014 la Conferenza di Servizi Istruttoria per la valutazione d'impatto ambientale dell'impianto in questione,

con nota del 01/07/2014 la società proponente, in relazione alla Conferenza di Servizi del 05/06/2014, precisava che gli ambiti delle attività effettuabili erano esclusivamente quelli delineati dalla sentenza n. 568/2014 del TAR e, pertanto, contestava ogni attività funzionale alla rieffettuazione di nuovo ed integrale procedimento; inoltre presentava osservazioni in ordine alle posizioni assunte dagli Enti interessati e dal Servizio proponente ed in particolare in riferimento: alla richiesta integrazioni in attuazione della DGR 581/2014, all'aderenza della documentazione presentata alla DGR 2122/2012, al parere rilasciato da ARPA, alla disponibilità delle aree; la società proponente quindi invitava questo Servizio a convocare la Conferenza di Servizi decisoria;

la Conferenza di Servizi istruttoria del 05/06/2014, come si rileva dal verbale trasmesso con nota protocollo n. 40420 del 02/07/2014, ha deciso di sollecitare gli Enti interessati al rilascio del parere definitivo e inoltre ha assegnato al proponente 30 giorni per l'integrazione del progetto in questione sia in riferimento alla D.G.R. n. 581 del 02/04/2014, che in relazione agli elementi dell'istruttoria espletata dall'Ufficio procedente e alle note/pareri espressi dagli Enti interessati,

con nota prot. n. 44877 del 24/07/2014 questo Servizio convocava per il giorno 23/09/2014 la Conferenza di Servizi decisoria per la Valutazione d'Impatto Ambientale del progetto in questione e con successiva nota, prot. n. 54810 del 18/09/2014, la Conferenza veniva rinviata al 21/10/2014;

in data 21/10/2014 si è tenuta la Conferenza di Servizi decisoria il cui verbale è stato trasmesso con nota prot. n. 64032 del 30/10/2014;

con nota prot. n. 70714 del 28/11/2014 questo Servizio, ai sensi dell'art. 10-bis della Legge 7 agosto 1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i., dava comunicazione dei motivi che ostano al positivo accoglimento dell'istanza di valutazione di impatto ambientale di cui in oggetto;

con nota del 05/12/2014 la società proponente trasmetteva le proprie controdeduzioni al suddetto preavviso di rigetto;

dalla documentazione complessivamente trasmessa si desume quanto segue:

- il progetto in questione prevede l'installazione di n. 2 aerogeneratori GAMESA G136-4.5 MW con altezza del mozzo pari a 120 m e diametro del rotore pari a 136 m, con altezza totale massima pari a 188 m;
- si prevede altresì l'installazione della rete di cavidotti interrati per il convogliamento dell'energia in MT oltre che una cabina diraccolta all'interno l'impianto di trasformazione BT/MT, consentirà l'elevazione della tensione al valore di trasporto: da 690 V (tensione in uscita dal generatore) a 30 KV (tensione in uscita dal trasformatore) e una Stazione Elettrica di Trasformazione 30/150 kV sarà costruita adiacente alla Stazione Elettrica RTN "Brindisi Sud" in località Tutturano (BR),
- il proponente intende avvalersi delle procedure di esproprio e non è stato prodotto alcun documento dimostrativo della disponibilità delle aree d'interesse né in toto né in parte.

Rilevato che, come desumibile dalla cartografia del PPTR adottato con DGR 1435/2013, nell'intorno di circa 3 Km dal parco eolico in questione si riscontrano gli elementi di seguito indicati:

- n. 8 doline,
- il Canale delle Torri facente parte del reticolo idrografico di connessione della Rete Ecologica Regionale,
- n. 7 aree classificate quale bosco
- più di 10 aree classificate quali zone a prato epascolo naturale,
- la zona di interesse archeologico denominata Malvindi Campofreddo,
- 5 siti interessati da beni storico culturale tra cui Masseria Carretta, Masseria Tignola, Masseria di San Nicola, Cripte di San Leonardo e San Giovanni Battista e Masseria Lo Bello,
- due strade a valenza paesaggistica denominate SP 74 e SP69.

Considerato che

nell'ambito della Conferenza di Servizi per la valutazione del progetto in questione gli Enti di seguito indicati così si sono espressi in merito al progetto in questione:

- ARPA Puglia: con nota prot. n. 57417 del 21/10/2014, ha espresso una valutazione complessiva negativa all' realizzazione dell'impianto in questione tenendo conto anche della presenza nell'intorno dell'impianto di un ulteriore impianto fotovoltaico autorizzato nel Comune di Torre Santa Susanna. A riguardo la società proponente ha rappresentato che con Determinazione n. 17 del 04/03/2014, pubblicata sul BURP n. 36 13/03/2014, il Servizio Energie Rinnovabili della Regione Puglia ha rilasciato la declaratoria di decadenza delle Autorizzazioni uniche relative agli impianti in questione e pertanto tali ulteriori impianti non sono valutabili ai fini degli impatti cumulativi; si rimanda alla sezione "impatti cumulativi" per l'analisi di tale aspetto;
- Regione Puglia - Ufficio Pianificazione Paesaggistica: con nota prot. n. AOO\_145/8050 del 04/06/2014 ha comunicato di essere impossibilitato a prendere parte alla conferenza di servizi per impegni istituzionali precedentemente assunti, tuttavia, per l'impianto proposto, fa presente che il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è di competenza del Comune di Mesagne;
- Comune di Mesagne: nell'ambito della conferenza di servizi del 21/10/2014 - con specifico riferimento alle sole normative urbanistica, rilascia parere favorevole al progetto in questione e si riserva di valutare in sede di conferenza di servizi gli eventuali elementi di compensazione ambientale e nell'ambito dell'autorizzazione unica,
- Direzione Regionale per i beni Culturali e Paesaggistici: con nota prot. n. 10864 del 21/10/2014, comunicava che si restava in attesa di riscontro a quanto richiesto dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici con nota prot. n. 6965 del 04/06/2014 (a riguardo si precisa che precedentemente a tale richiesta, con nota prot. n. 2249 del 18/02/2013, la Soprintendenza ai Beni Archeologici ha rilasciato parere favorevole con prescrizioni) e dalla Soprintendenza per i beni Culturali e Paesaggistici con nota prot. n. 11035 del 23/07/2014; su tale aspetto la Conferenza di Servizi decisoria del 21/10/2014 ha

deciso di sollecitare le Soprintendenze al rilascio del parere di competenza e in difetto di riscontro nel termine indicato da parte delle Soprintendenze ai Beni Architettonici e Archeologici e della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici di procedere alla conclusione del procedimento in questione sulla base degli elementi agli atti; a riguardo si riporta che a tutt'oggi non è pervenuto alcun parere da parte delle Soprintendenze in questione;

- Comune di Brindisi: con nota del 21/10/2014 ha confermato il parere favorevole rilasciato con nota prot. n. 67002 del 16/11/2012,
- Comune di Torre Santa Susanna: nell'ambito della Conferenza di Servizi decisoria del 21/10/2014 rilascia parere favorevole,
- Autorità di Bacino della Puglia: per quanto di propria competenza, da ultimo con nota prot. n. 11392 del 19/09/2014, conferma il parere favorevole, espresso con nota prot. n. 3407 del 11/03/2013, subordinando tuttavia la realizzazione del parco in questione a specifiche prescrizioni,
- Il Servizio Tutela delle Acque della Regione Puglia: con nota prot. n. AOO\_075/1485 del 15/03/2013, per quel che riguarda specificatamente le proprie competenze, ha rilasciato nulla osta alla realizzazione dell'intervento,
- in ordine alla descrizione dell'intervento in questione e relativi impatti ambientali, il Presidente della Conferenza richiamava le risultanze istruttorie riportate nel verbale della Conferenza di Servizi del 05/06/2014 e anche a seguito delle integrazioni/osservazioni presentate dalla società faceva presente che non erano stati superati i motivi ostativi per un positivo accoglimento dell'istanza in questione; la Conferenza di Servizi decisoria nella seduta del 21/10/2014, sulla base del parere e delle posizioni assunte dagli enti interessati, ha deciso:
- di poter considerare conclusi i lavori della Conferenza di Servizi per la Valutazione d'Impatto Ambientale del progetto di un impianto di produzione di energia da fonte eolica denominato "Castel Favorito" da realizzarsi nel Comune di Mesagne, località "Castel Favorito", della potenza di 9,00 MW;
- di sollecitare gli uffici preposti dei comuni interessati a dare riscontro, entro e non oltre due giorni dal ricevimento della presente, a quanto richiesto dalla Soprintendenza ai Beni Architettonici e Paesaggistici;
- di sollecitare la Soprintendenza ai Beni Architettonici e Paesaggistici e alla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia ad esprimere il proprio parere entro sette giorni dal ricevimento della presente anche in difetto di riscontro degli enti comunali sulla base dei dati in proprio possesso come desumibile dal sistema SIT Puglia;
- di sollecitare la Soprintendenza ai Beni Archeologici al rilascio del parere definitivo entro e non oltre sette giorni dal ricevimento della presente;
- in difetto di riscontro nel termine indicato da parte delle Soprintendenze ai Beni Architettonici e Archeologici e della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici si procederà alla conclusione del procedimento in questione sulla base degli elementi agli atti;
- di demandare all'Ufficio Ambiente ed Ecologia della Provincia di Brindisi l'adozione del provvedimento motivato di conclusione del procedimento sulla base delle risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in essa in attuazione del comma 6 bis dell'art. 14-ter della Legge 7 agosto 1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi".

Considerati gli impatti ambientali come di seguito specificati:

Impatto visivo e paesaggistico

Il parco eolico in questione ricade in un contesto agrario, tipico della campagna brindisina, caratterizzato da ampie visuali sulla distesa di terra rossa e verdeggiante, la cui variabilità paesaggistica deriva dall'accostamento delle diverse colture (oliveti a sesto regolare, vigneti, alberi da frutto e seminativi) ed è acuita dai mutevoli assetti della trama agraria.

Nell'intorno vi è inoltre la presenza della città di connotazione storica Torre Santa Susanna, come

riconoscibile dalla presenza del castello, dalle cupole delle chiese e dai beni tutelati, oltre che zone archeologiche, antichi insediamenti e un sistema diffuso e rado di masserie, di cui parte ricadono nelle immediate vicinanze del parco in questione; tali elementi di elevato valore storico-culturale sono testimonianza della peculiarità del paesaggio nel quale il proponente intende collocare l'intervento proposto; a titolo esemplificativo si riporta che nell'intorno di già solo circa 3 Km dal parco eolico, e pertanto ad una distanza a cui è ragionevole pensare che il parco eolico in questione risulti alquanto visibile vi è la presenza di 5 insediamenti di interesse storico culturale oltre che di insediamenti su cui ricade un vincolo archeologico (< 4Km; Malvindi Campofreddo).

E' ragionevole considerare quindi che il parco eolico si colloca in un ambito territoriale di diffusa impronta storico-culturale per la presenza dei suindicati insediamenti masserizi oltre che aree con vincolo archeologico limitrofi (immediate vicinanze e a breve distanza) per i quali la realizzazione del progetto in questione comporterebbe un significativo impatto visivo minacciando inevitabilmente la conservazione della originalità dei luoghi.

Inoltre, data l'orografia dei luoghi, il parco eolico in questione risulterebbe alquanto visibile dal suddetto comune e, pertanto, interferirebbe in maniera significativa con il contesto visuale del centro storico dello stesso.

In aggiunta a ciò si rileva che data la prossimità alle strade a valenza paesaggistica SP69 e SP74 (distanti circa 3-4 Km e dalla quale il parco eolico sarebbe visibile) il parco eolico in questione modificherebbe di fatto la valenza che tali strade hanno in ordine al poter cogliere, nel percorrere le stesse, la diversità, la peculiarità e la complessità dei paesaggi dell'ambito introducendo delle alterazioni significative dei valori paesaggistici presenti in ragione della presenza di elementi di disturbo estranei al contesto (aerogeneratori di altezza pari a 180 metri circa).

In ordine alla mitigazione degli impatti sul paesaggio il proponente ritiene che la scelta di colori neutri e materiali con finitura sfumata per le turbine consente un inserimento paesaggistico poco invasivo. Tuttavia si rileva che di contro tale misura di mitigazione può solo minimamente limitare ed in maniera alquanto poco significativa un rilevante e grave impatto per il paesaggio in questione.

In considerazione di tutto quanto sopra riportato il progetto comporta un impatto visivo e paesaggistico significativo per il territorio in ordine ai valori paesaggistici e storico-identitari sia del contesto rurale-agronomico sia dei centri storici dei comuni limitrofi.

#### Impatto su avifauna

Il proponente riconosce che l'area oggetto d'intervento è interessata dalla presenza, a vario grado, di rapaci quali il Falco cuculo (*Falco vespertinus*) il Gheppio (*Falco tinnunculus*), lo Smeriglio (*Falco columbarius aesalon*) e il Lodolaio (*Falco subbuteo*), la Poiana (*Buteo buteo*). Tra i rapaci notturni sono da citare il Barbagianni (*Tyto alba*), il Gufo comune (*Asio otus*), l'Allocco (*Strix aluco*) e la Civetta (*Carine noctua*). Ancora presente sono la Quaglia (*Coturnix coturnix*) e il Fagiano (*Phasianus colchicus*) spesso reintrodotti a fini venatori. I passeriformi tipici dell'area, sono rappresentati da entità che popolano i grandi pascoli e le praterie estese come il Calandro (*Anthus campestris*) e l'Allodola (*Alauda arvensis*). La presenza di piccoli arbusti che spesso si associano in formazioni più compatte consentono la nidificazione dell'Averla piccola (*Lanius collurio*) e di altre entità tipiche delle siepi e delle boscaglie. Questo Servizio a riguardo ritiene che nell'elenco di tali specie non si possa fare a meno di introdurre anche l'averla capirossa (*Lanius senator*) e l'averla cenerina (*Lanius minor*). Queste due ultime specie rivestono un notevole interesse conservazionistico in quanto le loro popolazioni in Europa sono in drastico calo.

Inoltre l'area in questione è idonea ad ospitare anche i Chirotteri i quali sono di estremo interesse conservazionistico in quanto le loro popolazioni sono in declino e fortemente minacciate a livello europeo, anche a causa di fattori di disturbo antropico quali collisione diretta con impianti eolici e inquinamento acustico (a riguardo si riporta che come desumibile dalla relazione d'impatto acustico ciascuno aerogeneratore ad una velocità del vento pari a 6m/s avrebbe già un'emissione sonora pari a

107 dB) oltre che impatti indiretti quali frammentazione e perdita di habitat; per questi motivi i Chiroteri sono inseriti negli Allegati II e IV della Direttiva Habitat 92/43/CEE e tutelati in maniera rigorosa su tutto il territorio nazionale.

Alla luce di tutto quanto sopra delineato questo Servizio ritiene che l'introduzione del parco eolico in questione in un'area nella quale è favorita la presenza di avifauna, comprese specie di interesse conservazionistico, avrebbe un impatto negativo sia diretto che indiretto sull'avifauna stanziale e migratoria.

#### Impatti cumulativi

Il proponente, in seno alla Conferenza di Servizi decisa del 21/10/2014 ha contestato il parere non favorevole espresso dall'ARPA Puglia in quanto "ha basato la propria valutazione su ipotetici impatti cumulativi con aerogeneratori di un impianto ricadente nel Territorio di Torre Santa Susanna, non più autorizzato nè realizzabile. Infatti con D.D. del 04/03/2014, n. 17 del Servizio Energia Regione Puglia, si conclude negativamente il procedimento di Autorizzazione Unica sull'istanza di variante del proponente, nonché si dichiara la decadenza dell'autorizzazione unica dell'impianto eolico in località Canali, della potenza di 16 MW. Inoltre si rappresenta che in ottemperanza delle prescrizioni della D.D. del 06/06/2014 n. 162, la compresenza all'interno dello stesso dominio di più impianti eolici non comporta l'inammissibilità di realizzazione di entrambi gli impianti, bensì la necessità di una valutazione dell'impatto cumulato prodotto". A riguardo è doverosa la seguente precisazione. ARPA Puglia ha considerato un buffer di soli 6 Km per l'analisi degli impatti cumulativi in quanto ha preso in considerazione quale altezza degli aerogeneratori 120 metri; tuttavia l'altezza complessiva degli aerogeneratori in questione è pari a circa 188 metri e pertanto il buffer da prendere in considerazione, secondo quanto stabilito dalla DGR 2122/2012, è pari a circa 9 Km; in tale areale vi è la presenza di un parco eolico ricadente nel Comune di Erchie; tanto premesso questo Servizio ritiene validi di fatto i presupposti su cui ARPA ha fondato il proprio parere non favorevole.

Alla luce di quanto sopra precisato questo Servizio ritiene che l'introduzione di una seconda infrastruttura produttiva qual è quella in questione sicuramente determinerà un significativo incremento dell'impatto visivo e paesaggistico per il territorio in ordine ai valori paesaggistici, storico-identitari e del contesto rurale-agronomico, infatti si avrebbe un significativo incremento della porzione di territorio che assumerebbe di fatto una nuova connotazione per via della sostanziale modifica dello scenario presente. Tali considerazioni varrebbero ancor più nell'ipotesi in cui fosse autorizzato l'ulteriore impianto denominato "Masseria la Cattiva" al vaglio, contestualmente al presente, della sua compatibilità ambientale.

#### Impatti da incidente

Per quanto attiene al calcolo della gittata massima questo Servizio ritiene di dover prendere in considerazione l'ipotesi, in quanto possibile, del distacco di frammenti di pala delle dimensioni pari a 2-10 metri.

Pur volendo sorvolare sulla propensione a minimalizzare da parte del proponente, come dimostrata dal fatto che, pur consapevole della possibilità di rottura in frammenti delle pale, ha ritenuto di impostare un intero SIA escludendo tale possibilità sino ad esplicita richiesta, questo Servizio ritiene che i dati forniti dal proponente in ordine alla gittata possono rappresentare una sottostima non poco significativa rispetto ai dati reali anche in considerazione del fatto che, in caso di malfunzionamento dei sistemi di frenata e di blocco, il rotore potrebbe girare a velocità maggiori rispetto a quella presa in esame dal proponente.

Si è ritenuto di dover far riferimento ai dati derivanti dalle casistiche di incidenti realmente avvenuti. A tal fine è stato preso in considerazione il rapporto fornito dal Caithness Wind Farm Information Forum (Cwif; [www.caithnesswindfarms.co.uk](http://www.caithnesswindfarms.co.uk)), documento citato dall'INAIL oltre che dalla stessa European Agency for Safety and Health at Work (EU-OSHA); in tale rapporto si legge più volte che a seguito di

rottura di frammenti di pala di aerogeneratori di potenza superiore a 500kW, gli stessi abbiano raggiunto distanze considerevoli anche maggiori rispetto a quelle fornite dal proponente. L'analisi di tali dati non può prescindere dal considerare che solo negli ultimi anni si è avuta una crescita esponenziale dei parchi eolici installati e pertanto è ragionevole pensare che tali rapporti nei prossimi anni vedranno un significativo incremento del numero di incidenti.

Per dovizia di dettagli si riportano in via meramente esemplificativa alcuni dati riportati nel suddetto rapporto:

- a seguito di rottura di un aerogeneratore di potenza pari ad 1MW frammenti di pala sono stati riscontrati ad oltre 300 metri;
- a seguito della rottura di un aerogeneratore di potenza pari a 600 kW della Gamesa eolica, modello G-47, stante alla stampa locale i frammenti hanno raggiunto i 1000 metri di distanza;
- frammenti di pala di un aerogeneratore di potenza pari a 750 kW sono stati trovati in un raggio di 400 metri dalla pala.

Sulla base di tutto quanto sopra premesso, si ritiene possibile che a seguito di rotture accidentali degli aerogeneratori (frammenti di pala, rottura del rotore, rottura dei sistemi frenanti con conseguente incremento della velocità di rotazione etc.) i frammenti derivanti possano raggiungere le diverse strutture presenti nell'intorno dell'impianto con particolare quelle che si trovano ad una distanza pari o inferiore a circa 700 metri e censite dallo stesso proponente nell'elaborato 4.2.10.7 "Rilievo fotografico dei potenziali recettori" ai numeri 2 e 27.

#### Criticità del sistema elettrico

Come fatto presente in sede di Conferenza di Servizi Istruttoria del 05/06/2014, con Deliberazione n. 581 del 02/04/2014 la Giunta Regionale della Regione Puglia ha analizzato diverse criticità relative al sistema di produzione di energia da fonti rinnovabili; si segnala che la Puglia ha il primato nazionale di potenza installata per gli impianti fotovoltaici ed eolici; tra gli elementi di criticità si segnala che le infrastrutture di rete attualmente non sono adeguate per poter dispacciare l'energia prodotta dagli impianti FER; in sede di detta Conferenza questo Servizio chiedeva al proponente di trasmettere idonea documentazione nella quale desse puntuale riscontro alle criticità che la Giunta Regionale ha rilevato con la suddetta Deliberazione n. 581 del 02/04/2014; si rileva a riguardo che dalla documentazione trasmessa non è possibile evincere se la rete elettrica relativa all'impianto in questione sarà o meno adeguata per poter dispacciare l'energia prodotta.

Considerato altresì che in ordine alle controdeduzioni trasmesse dal proponente il 05/12/2014:

#### Osservazioni di carattere generale

- Il proponente lamenta il fatto che la Provincia di Brindisi non ha menzionato il parere favorevole della Soprintendenza ai Beni Archeologici; a riguardo si precisa che il parere prot. n. 2249 del 18/02/2013, rilasciato dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici non vede tra i destinatari questo Servizio ma lo stesso è stato trasmesso a questo Servizio dalla società proponente. Di contro a questo Servizio sono pervenute richieste di documentazione progettuale ed in particolare la nota prot. n. 6965 del 04/06/2014 da parte della Soprintendenza per i Beni Archeologici e la nota prot. n. 10864 del 21/10/2014 da parte della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici. Si precisa inoltre che il proponente ha dato riscontro a dette richieste di integrazione solo in data 22/10/2014. Tanto premesso questo Servizio Provinciale a tutt'oggi non ha ricevuto il parere definitivo della Soprintendenza ai Beni Archeologici; si precisa inoltre che questo Servizio non ha provveduto ad archiviare il procedimento per mancato riscontro alla richiesta di integrazione solo in ragione della singolarità del procedimento di riesame. Nel merito si precisa che questo Servizio ha rilevato che il parco eolico non intercetta direttamente alcun bene sottoposto a vincolo archeologico;
- Il proponente lamenta il fatto che non è tenuta a dimostrare la disponibilità delle aree d'interesse in quanto ha richiesto l'apposizione del vincolo preordinato di esproprio; a riguardo si precisa che questo

Servizio nel presente atto si è limitato a precisare che il proponente intende avvalersi delle procedure di esproprio; tale precisazione è doverosa ai soli fini di un corretto inquadramento oggettivo e generale dell'intervento in questione; si rappresenta a riguardo che questo Servizio riteneva necessaria la comunicazione di avvio della procedura di VIA nei confronti dei proprietari interessati dall'esproprio dei terreni non potendo assolvere a tale funzione, la pubblicazione sul sito internet della Provincia;

Osservazioni relative all'impatto visivo e paesaggistico

- Il proponente in sintesi ritiene che, alla luce del fatto che il parco eolico non interessa aree non idonee all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, di fatto possa considerarsi soddisfatta la condizione di compatibilità ambientale. E' bene precisare a riguardo che il DM Sviluppo Economico 10 settembre 2010 e il Regolamento regionale 30 dicembre 2010, n.24, che il proponente cita a sostegno della sua singolare ipotesi, riguardano entrambi il procedimento di Autorizzazione Unica e non la Valutazione d'Impatto Ambientale; si precisa a riguardo che se il legislatore avesse voluto limitare l'analisi della compatibilità ambientale di un progetto di impianto eolico alla mera valutazione del ricadere o meno in area non idonea avrebbe escluso tale tipo di progetto dal campo di applicazione della Valutazione d'Impatto Ambientale, in quanto tale mera analisi si sarebbe potuta effettuare in sede di Autorizzazione Unica; di contro il legislatore ha inteso sottoporre l'installazione dei parchi eolici alla Valutazione d'Impatto Ambientale con l'obbligatorietà di coinvolgere in tale procedimento il Ministero dei Beni Culturali;

- Per quanto attiene invece alla menzione della sentenza del Consiglio di Stato sez IV n. 4566 del 09/09/2014 questo Servizio precisa che tale sentenza si riferisce ad un provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, e non ad un provvedimento di VIA, che pone quale sostanziale motivazione a base dell'assoggettamento a VIA un rinvio "automatico" alla VIA di tutte le richieste di installazione di impianti eolici, sull'astratto presupposto della sua eccessiva visibilità; questo Servizio ritiene che le motivazioni su esposte sono tutt'altro che astratte ma tengono conto delle peculiarità dei luoghi ove si intende installare il parco eolico in questione.

- In ordine alle strade a valenza paesaggistica denominate SP46 ed SP74 si fa presente che il parco eolico in questione rientra nel cono visivo di un osservatore dinamico situato su detta viabilità;

- In ordine al richiamare ripetutamente la sentenza n. 568/2014 che annullava il provvedimento n. 36 del 05/07/2013, si fa presente che tale sentenza ha annullato un atto che mancava di alcun riferimento al merito della valutazione ma che al contrario si basava quasi interamente su lamentate carenze documentali; a riguardo infatti tale sentenza ha fatto presente a questo Servizio che se tali carenze erano presenti lo stesso avrebbe dovuto ricorrere al ricorso istruttorio; il presente procedimento, in accoglimento della suddetta sentenza, prende in considerazione il merito della compatibilità ambientale del progetto in questione e pertanto non si comprende per quale ragione il proponente lamenta il fatto che nel presente procedimento vengono introdotti nuovi elementi di valutazione rispetto al provvedimento n. 36 del 05/07/2013;

Osservazioni relative all'impatto su avifauna.

Anche in relazione agli impatti sull'avifauna la sentenza n. 568/2014 ha cassato la condotta di questo Servizio in quanto attinente ad una presunta assenza di studio sull'impatto del progettato intervento con la flora e fauna esistenti; con il presente procedimento questo Servizio ha valutato nel merito tale impatto basandosi sui dati forniti dallo stesso proponente nello studio d'impatto ambientale; si rimanda quindi alla lettura della soprariportata sezione dedicata.

Osservazioni relative all'impatto cumulativo - in relazione agli impatti cumulativi la sentenza n. 568/2014 fa presente allo scrivente Servizio che: (l'asserita assenza di adeguato studio sugli impatti cumulativi), rileva il Collegio che la ricorrente ha condotto uno studio siffatto prendendo come riferimento un "buffer" di 3 Km; la sentenza in questione ha fatto presente che di fatto lo studio sugli impatti

cumulativi era presente e quindi non era giustificabile il riferimento all'assenza di adeguato studio; nel presente procedimento, di contro, è stata effettuata una valutazione nel merito di tale impatto e quindi non si comprende per quale ragione il proponente lamenta il fatto che è stato definito un buffer differente da quello indicato in Sentenza per quanto lo stesso sia stato calcolato sulla base di quanto stabilito dalla normativa di settore.

Osservazione relative agli impatti da incidente e criticità del sistema elettrico si rimanda alla lettura delle sezioni dedicate.

Tutto quanto sopra premesso e considerato ritenuto che, in ragione dei summenzionati impatti ambientali negativi e significativi che gli interventi determinerebbero, la configurazione attuale dell'impianto di cui trattasi, stante il contesto storico culturale, naturale e rurale di pregio, in cui è localizzato presenta notevoli profili per i quali non può essere soddisfatta la condizione di compatibilità ambientale.

Visti:

- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e s.m.i., che disciplina, nella Parte Seconda, Titolo III le procedure per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e per la verifica di assoggettabilità a VIA;
- il D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 recante ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- la Legge Regionale 12.04.2001 n. 11, "Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale", e successive modifiche, che disciplina le procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) e definisce le competenze in materia;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2614 del 28/12/09 avente ad oggetto la "Circolare esplicativa delle procedure di VIA e VAS ai fini dell'attuazione della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/06 come modificato dal D.Lgs. n. 04/08";
- la L.R. n. 17/2007 e s.m.i. recante "Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale" con la quale, tra l'altro, entra in vigore l'operatività della delega alle Province delle funzioni in materia di procedura di VIA e in materia di valutazione di incidenza così come disciplinate dalla L.R. n. 11/01;
- il D.Lgs. n. 387 del 29 dicembre 2003, recante "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità";
- il D.M. 10 settembre 2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili";
- il Regolamento Regionale n. 24 del 30/12/2010 recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia;
- il Regolamento Provinciale per la disciplina del Rilascio delle Autorizzazioni e dei Controlli in Materia Ambientale, nonché il Regolamento per il funzionamento degli Uffici e dei Servizi provinciali;
- l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 con il quale sono stati attribuiti ai dirigenti le funzioni e responsabilità in materia di provvedimenti di autorizzazione, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale;
- il Decreto del Commissario Straordinario n.1 del 31/10/2012 con il quale sono state affidate al Dott. Pasquale Epifani le funzioni dirigenziali del Servizio Ambiente ed Ecologia.

Ritenuto, sulla base di quanto innanzi riportato di dover provvedere ai sensi del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. e della L.R. n. 11/01 e s.m.i. alla formulazione del relativo parere di compatibilità ambientale.

## ESPRIME

per tutte le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate, giudizio negativo in ordine alla compatibilità ambientale del progetto di un impianto di produzione di energia da fonte eolica denominato "Castel Favorito" da realizzarsi nel Comune di Mesagne (BR) di potenza pari a 9 MW;

- di notificare il presente provvedimento al soggetto proponente: GAMESA Energia Italia SpA Roma geita@pec.it;

- di trasmettere, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di competenza previsti dall'art. 21 della L.R. 11/2001 e s.m.i., copia del presente provvedimento a:

- Comune di Brindisi; Comune di Mesagne,

- Comune di Torre Santa Susanna;

- Autorità di Bacino;

- Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Puglia

- Soprintendenza per i Beni Archeologici per la Puglia-Taranto;

- Soprintendenza per i beni Archeologici;

- ARPA Dap Brindisi

- Regione Puglia - Assetto del Territorio

- Regione Puglia - Tutela Acque

- Regione Puglia - Area Politiche per lo sviluppo, il lavoro e l'innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo Sviluppo;

Avverso il presente provvedimento è ammesso entro 60 gg. ricorso al T.A.R. Puglia e ricorso straordinario entro 120 gg. al Presidente della Repubblica.

Il Dirigente

Dott. Pasquale Epifani

---